

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI EXTRACURRICOLARI

(Capo II D.P.Reg. 19 marzo 2018, n. 57/Pres)

In base al "Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" adottato con D.P.Reg. n. 57 del 19 marzo 2018.

TRA

L'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2024, n. 84/2024

E

Il Tribunale di Trieste con sede legale in Trieste, Foro Ulpiano, 1, codice fiscale 80028940320, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal dott. Igor Maria Rifiorati, nato a Udine il 20 agosto 1958 in qualità di Presidente del Tribunale di Trieste

PREMESSO CHE

- Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo, l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione delle persone.
- Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura quale rapporto di lavoro e che dallo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né autonomo, né subordinato, tra i tirocinanti e l'Amministrazione giudiziaria.
- I tirocini formativi non possono sostituirsi ai tirocini professionali nel senso che non è possibile regolare con la forma del tirocinio extracurricolare il tirocinio che consente l'accesso alle professioni regolamentate. L'oggetto del piano formativo individuale (PFI) dei tirocini attivabili in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate non può prevedere le attività tipiche ovvero riservate alla professione.
- La Regione Friuli Venezia Giulia al fine di valorizzare l'istituto del tirocinio ha disciplinato la materia adottando con decreto del Presidente della Regione n. 57 del 19 marzo 2018 il "Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" di seguito denominato "Regolamento", che costituisce il presupposto della presente convenzione e che si intende integralmente richiamato.
- Le disposizioni del presente regolamento rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.
- La presente convenzione viene preventivamente inviata al Ministro per l'eventuale approvazione qualora si ravvisi che la convenzione stessa ricada nell'ambito applicativo della circolare dd. 11.9.2023 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, ed in particolare attenga alla messa a disposizione di risorse umane.
- In considerazione della specificità della convenzione, ed esclusi per non conferenza altri riferimenti ai divieti indicati in circolare, si specifica che:

- a) la convenzione non contiene clausole da cui possano derivare oneri a carico del Ministero della Giustizia
- b) la convenzione non limita la discrezionalità del magistrato nell'esercizio della sua attività tipica;
- c) le finalità del tirocinio vengono esplicitate nel progetto formativo individuale;
- d) le specifiche modalità di esecuzione, anche in relazione alla compatibilità con i servizi istituzionali dell'Amministrazione, sono evidenziate nel progetto formativo, insieme all'orario, alla sede del tirocinio, agli estremi assicurativi ed alle generalità di tirocinanti e tutor;
- e) la convenzione ha una scadenza e non vi sono clausole di rinnovo automatico
- f) in riferimento alle clausole essenziali previste dall'art. 6 della circolare dd. 11.9.2023 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, si rileva l'assenza di subordinazione nell'oggetto della convenzione, trattandosi non di fornitori, ma di tirocinanti che riceveranno una indennità a carico dell'Università degli Studi di Trieste;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione si riferisce all'attivazione di n. 3 tirocini.
2. La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo nei limiti previsti dall'art. 3 del Regolamento.
3. Le Parti sottoscrittrici della convenzione vengono denominate: soggetto promotore e soggetto ospitante e, se presente, terzo finanziatore.
4. La presente convenzione ha validità di **tre anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto promotore.
5. Tutte le spese relative alla presente convenzione, nonché imposte/tasse, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del soggetto promotore, come previsto dalla Convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine (prot. n. 139406 del 15/10/2021).
6. Nel caso di sottoscrizione digitale della presente convenzione, l'Università degli Studi di Trieste provvederà all'assolvimento virtuale della marca da bollo ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.M. 17 giugno 2014 (autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 410181 del 1993).

Art. 2 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del Piano Formativo Individuale (PFI) di cui all'articolo 8 del Regolamento.
2. Il soggetto promotore è tenuto a:
 - a) offrire il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative per favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio;
 - b) offrire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, sulla disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
 - c) individuare un tutor responsabile dell'aspetto organizzativo dell'attività di tirocinio, che svolga i compiti previsti dall'art. 7 del Regolamento;

- d) gestire le procedure amministrative collegate alla realizzazione del tirocinio. In tale ambito rientra anche il controllo relativo alla tenuta del registro di presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante, predisposto su format fornito dalla struttura regionale competente in materia di politiche della formazione e vidimato dal soggetto promotore prima dell'inizio del tirocinio;
- e) predisporre il PFI, partecipare alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e il rilascio dell'Attestato finale;
- f) effettuare un'azione di presidio sulla qualità dell'esperienza e dell'apprendimento e contribuire al monitoraggio territoriale sull'andamento dei tirocini;
- g) eseguire attività di vigilanza e controllo;
- i) trasmettere il PFI alla struttura regionale competente in materia di politiche della formazione mediante invio telematico all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla struttura stessa, nonché comunicare alle strutture regionali interessate, l'avvio la conclusione nonché eventuali sospensioni o interruzioni del tirocinio;
- l) segnalare al soggetto ospitante dell'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché la segnalazione ai competenti servizi ispettivi dei casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita dal tutor designato dal soggetto promotore e dal tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Nel caso di prolungata assenza o di impedimento di uno dei tutor è compito del rispettivo designatore nominare un sostituto.

Art. 3 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si realizza il tirocinio.
2. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture site nella Regione Friuli Venezia Giulia soggetti in tirocinio in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento.
3. Per poter procedere all'attivazione di tirocini il soggetto ospitante deve rispettare le condizioni previste all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del Regolamento.
4. Il soggetto ospitante è tenuto a:
 - a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
 - b) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, artt. 36 e 37 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), inoltre, se prevista, al tirocinante deve essere garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008; garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
 - c) designare un tutor del soggetto ospitante che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio. In caso di assenza del tutor va individuato un suo sostituto;
 - d) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ai sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie come previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera d), del Regolamento;
 - e) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
 - f) trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni effettuate afferenti al tirocinio (es. richieste di proroga, interruzione, infortuni);
 - g) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - h) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;

i) collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;

l) collaborare con il tutor del soggetto promotore durante le attività di vigilanza e controllo mettendo a disposizione tutte le informazioni richieste.

5. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. Nel caso in cui il tirocinio venga svolto presso un ente pubblico il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, oltre che nei modi e nei casi previsti dal precedente comma, nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante del disposto normativo di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 riguardante gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che devono essere estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 4 – Garanzie assicurative e modalità di attivazione

1. Ad ogni tirocinante deve essere garantita l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile verso terzi sono a carico dell'Università degli Studi di Trieste, in qualità di soggetto promotore.

3. Il tirocinio viene attivato nel rispetto delle condizioni dettate dall'articolo 9 del Regolamento.

Art. 5 – Obblighi di corresponsione dell'indennità

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, ai tirocinanti viene corrisposta una indennità di partecipazione al tirocinio.

2. Come previsto nella Convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine (prot. n. 139406 del 15/10/2021) e ai sensi dell'art. 8, comma 12 della L.R. 28 dicembre 2017 n. 45, l'indennità di partecipazione per i tirocini attivati ai sensi della presente convenzione è corrisposta dal soggetto promotore con le seguenti modalità: bonifico bancario mensile.

3. L'indennità su base mensile spetta per intero a fronte di una partecipazione minima del 70%. Se la partecipazione è inferiore al 70%, al tirocinante viene corrisposta l'indennità in proporzione ai giorni di effettiva presenza.

Art. 6 – Comunicazioni

1. Il soggetto ospitante effettua tutte le comunicazioni previste dall'articolo 5, comma 5, lettera f), del Regolamento.

2. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare ciascun progetto formativo alla Regione mediante invio telematico all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla Regione.

Art. 7 – Attestazione delle competenze

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore sulla base del PFI, del Dossier individuale e della valutazione espressa dal soggetto ospitante, rilascia, utilizzando il modello predisposto dalle strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione, un'attestazione finale di frequenza che attesta l'esperienza di apprendimento conseguita. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 al fine di agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Art. 8 – Vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo dei competenti organi ispettivi di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) la Regione promuove, la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio applicando le sanzioni di cui all'articolo 63, commi dal 2 bis al 2 septies, della legge regionale 18/2005.

2. Per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 92/2012, il soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità è individuato, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 13 comma 2, sulla base di quanto previsto dalla convenzione.

3. Per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 92/2012, il soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità è individuato, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 13 comma 2, sulla base di quanto previsto dalla convenzione.

Art. 9 – Tutela dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti e raccolti con il presente atto, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente convenzione viene sottoscritta.

2. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327), con sede in Piazza Unità d'Italia 1 a Trieste.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione, a tutti gli effetti di legge, è formata mediante scambio di corrispondenza tra le parti. La convenzione s'intende sottoscritta dalle parti nella data in cui venga firmata digitalmente nei casi previsti dalla normativa vigente o nella data in cui vengano sottoscritti gli originali.

2. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 642/1972.

3. Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto verrà devoluta al competente Foro di Trieste. È esclusa la procedura arbitrale di composizione della lite.

4. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione, permangono fino alla data di conclusione del/dei tirocinio/i attivato/i e delle eventuali successive proroghe.

5. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Resta inteso che il rapporto si intenderà sciolto prima della scadenza qualora:

- a) l'ufficio giudiziario o il Ministero della giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;
- b) si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;
- c) il Ministero della giustizia abbia comunicato all'ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

La responsabilità relativa ai servizi di cancelleria e di segreteria è riservata, in via esclusiva e inderogabile, al personale dell'Amministrazione giudiziaria nell'ambito e per le materie di rispettiva competenza di ciascuno.

È esclusa la possibilità di rivalsa da parte del soggetto stipulante la Convenzione nei confronti del Ministero, ove questo ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici.

Il personale utilizzato deve avere le qualità morali e di condotta, previste dall'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165.

Il personale utilizzato si impegna, per iscritto, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici nonché quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 UE e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e .m.i.;

I compiti delle singole unità impiegate vengono riportati nel progetto formativo, da considerarsi "scheda di progetto".

Si precisa inoltre che dallo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né autonomo, né subordinato, tra i tirocinanti e l'Amministrazione giudiziaria.

(Per il **soggetto promotore**)

F.to Il Rettore
Prof. Roberto Di Lenarda

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente dal soggetto promotore, ai sensi degli artt. 20 e 21 del Dlgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

(Per il **soggetto ospitante**)

F.to Il Presidente del Tribunale di Trieste
Dott. Igor Maria Rifornati



Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente dal soggetto ospitante, ai sensi degli artt. 20 e 21 del Dlgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).